Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 21 febbraio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

(12699)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 989.

Approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 16 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, concernente l'ordinamento delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno, Messina e Savona, e l'art. 2 della legge 1° marzo 1968, n. 173, che ha soppresso l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini nel porto di Savona;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quelli per il tesoro, le finanze ed i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina, che vistato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro, per le finanze e per i lavori pubblici, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — CASSIANI — COLOMBO — PELLA — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 80. — VALENTINI

Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Esso riguarda tutte le operazioni relative alle entrate ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dell'esercizio del bilancio o di altre cause.

Art. 2.

Costituiscono entrate dell'Azienda:

1) i proventi dell'esercizio dei mezzi meccanici, per lo sbarco, imbarco e movimento in generale delle merci con le gru ed i ponti elevatori;

2) i proventi dell'esercizio dei magazzini e delle aree di deposito;

3) i proventi delle officine per eventuali lavori di riparazione, forniture e prestazioni a terzi;

4) gli interessi attivi dei fondi e dei titoli depositati presso la Banca di cui al successivo art. 32;

5) i proventi per la vendita del materiale fuori uso;

6) tutti i redditi e proventi di qualsiasi natura che l'Azienda ha diritto di riscuotere, in virtù di leggi, di contratti e qualsiasi altro titolo.

Art. 3.

Costituiscono uscite dell'Azienda:

1) le spese generali di amministrazione;

2) le spese per il personale;

3) le spese per il funzionamento e la manutenzione degli apparecchi di carico e scarico dei magazzini;

4) le spese per l'officina meccanica;

5) le spese per i nuovi impianti;

6) le spese per l'acquisto di materiali, di macchine e di attrezzi.

TITOLO II

PATRIMONIO

Capo I

(BENI DELLO STATO IN CONSEGNA ED USO DELL'AZIENDA)

Art. 4.

Gli immobili ed i mezzi meccanici fissi di proprietà dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda sono descritti in concordanza con i registri inventari tenuti dall'Amministrazione delle finanze, in apposito registro inventario, denominato « Beni e pertinenze demaniali marittime in gestione ».

In altro registro di consistenza denominato « Beni patrimoniali dello Stato in gestione », sono descritti, con l'indicazione degli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore, i mezzi meccanici mobili e tutti gli altri beni mobili di proprietà

dello Stato in consegna ed uso dell'Azienda, ai quali si applicano le norme sui beni di dotazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
Le iscrizioni nei suddetti registri è fatta all'atto della consegna dei beni all'Azienda.

Capo II

(BENI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA)

Art. 5.

Gli immobili, i mezzi meccanici e gli altri impianti acquistati o costruiti dall'Azienda, con le disponibilità del proprio bilancio, sono descritti in un apposito registro di consistenza per il loro valore di acquisto e di costruzione, con le indicazioni relative: *a*) al luogo, alla denominazione ed alla qualità; *b*) ai connotati catastali, all'estimo o alla rendita imponibile; *c*) alla data di acquisto o di costruzione; *d*) all'uso o servizio specifico cui sono destinati.
L'entità e il valore dei beni immobili in proprietà sono suscettibili di variazioni per effetto delle ricognizioni, che devono aver luogo ogni cinque anni da parte di una commissione costituita dal presidente dell'Azienda, che la presiede, e dai capi degli uffici amministrativo e tecnico.
Le operazioni della commissione dovranno risultare da un processo verbale che sarà comunicato al Ministero della marina mercantile e in base al quale saranno annotate le variazioni nel relativo registro.

Art. 6.

I beni mobili possono essere di dotazione e di consumo.
I beni mobili di dotazione comprendono quelli che hanno un impiego di carattere fisso (mobilio per arredamento, macchine utensili, attrezzi, ecc.) e sono descritti in un inventario, con la specificazione del luogo ove si trovano, con la descrizione, la classifica del loro stato (nuovo, buono, mediocre, fuori uso), l'unità di misura, la quantità ed il valore.
L'inventario è diviso in due parti:
1) mezzi meccanici, mobili, macchine utensili, attrezzi, ecc., per servizio dell'officina, delle cabine e degli apparecchi di carico e scarico, ed è tenuto al corrente di ogni variazione per aumenti, diminuzioni, trasformazioni. Tutte le variazioni dovranno essere giustificate da regolari documenti (dichiarazioni di iscrizione, verbali di cancellazione, di cessione, di distruzione e simili);
2) mobilio per arredamento e servizio degli uffici.
L'iscrizione in inventario avviene all'atto di acquisto ovvero all'atto della determinazione dell'importo in caso di costruzione e purchè il tempo intercorso fra l'inizio di questa e la determinazione dell'importo, sia compreso nei limiti di durata dello esercizio finanziario.
Diversamente, alla fine di ogni esercizio, deve essere determinato e registrato il valore di quella parte della nuova costruzione che sia stata compiuta entro il 31 dicembre.
L'inventario è compilato in un unico modello, è numerato e firmato su ogni pagina dal presidente, all'atto della sua prima formazione e ad ogni chiusura annuale. Da esso devono risultare il valore dei singoli beni e quello complessivo.
L'inventario viene rinnovato ogni quinquennio.

Art. 7.

I beni mobili di dotazione per l'arredamento e a servizio degli uffici sono consegnati al capo dell'ufficio amministrativo e quelli di dotazione e di consumo destinati al servizio della officina, delle cabine, dei mezzi meccanici e dei magazzini sono consegnati al capo dell'ufficio tecnico, in base ai registri, che devono essere tenuti separati dai registri inventari e dall'inventario di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, formati a cura del capo dell'ufficio amministrativo, firmati dai consegnatari e vistati dal presidente.
Nei registri delle dotazioni sono successivamente inscritte le variazioni dipendenti dagli aumenti e dalle diminuzioni delle dotazioni a cui ciascuno si riferisce, in corrispondenza con le variazioni del registro inventario e dell'inventario.
Tali operazioni contabili hanno luogo, per le variazioni in aumento, in base ad ordine di carico e scarico staccati da un bollettario con due tagliandi. Uno di questi va unito al documento di spesa, per le variazioni in aumento, ovvero a quelli di entrata per la variazione in diminuzione, dipendenti da alienazioni.
Nel caso di alienazioni, il tagliando di scarico si unisce al verbale di cui all'art. 12.

Alla scadenza dell'esercizio i predetti registri vengono chiusi con la indicazione del valore complessivo dei beni a cui ciascuno si riferisce, quale risulta dalle variazioni avvenute nell'anno, e sono firmati dal consegnatario e vistati dal direttore dell'Azienda.

Art. 8.

I materiali di consumo sono dati in consegna al capo dell'ufficio tecnico e sono conservati sotto la sua responsabilità in apposito magazzino.
La situazione di tali materiali ed il loro movimento sono tenuti in evidenza mediante un registro di carico e scarico a quantità e valore le cui scritturazioni hanno per base i documenti di liquidazione delle spese di acquisto dei materiali (per il carico) e apposite richieste staccate dai bollettari a madre e figlia (per lo scarico).
I documenti di liquidazione anzidetti sono firmati «per ricevuta» dal consegnatario.
Le «richieste» sono emesse dall'ufficio al quale occorrono i materiali con la firma del capo di esso e, a somministrazione avvenuta, sono anche firmate «per ricevuta» dall'agente che ha prelevato i materiali per il loro impiego. Esse vengono quindi dal consegnatario allegate ai conti mensili delle somministrazioni fatte.
Il registro di carico e scarico, tenuto dal consegnatario, deve essere almeno ogni trimestre verificato dall'ufficio amministrativo e firmato dal capo di esso e dal consegnatario.
Il capo dell'ufficio amministrativo, in tali occasioni, ha facoltà di richiedere agli uffici che le detengono, le matrici delle richieste, per riscontrarle con i relativi tagliandi allegati ai conti mensili.
I tronchi dei bollettari esauriti devono essere conservati presso l'ufficio amministrativo.

Art. 9.

Annualmente il direttore procede al riscontro di tutti i materiali di consumo, alla presenza del consegnatario. Le operazioni di riscontro devono risultare da processi verbali.
Il riscontro ha lo scopo di constatare la consistenza effettiva dei materiali in confronto alla contabilità, nonchè la loro utilità o meno, tenuto conto delle esigenze dei servizi e la rispondenza dei prezzi registrati rispetto a quelli del mercato.

Art. 10.

I beni mobili di qualsiasi specie di proprietà dell'Azienda non possono essere dati in pagamento ai suoi creditori.
Possono soltanto cedersi ad appaltatori di opere i materiali derivanti dalla demolizione, trasformazione o sostituzione di fabbriche, macchinari ed altri oggetti.
Il prezzo di cessione di simili materiali, va computato sulla preventiva estimazione delle opere da appaltare, con corrispondente riduzione della spesa da imputare al bilancio, in confronto al reale valore di costruzione dell'opera.

Capo III

(AMMORTAMENTO, DISMISSIONE ED ALIENAZIONE DEI BENI)

Art. 11.

L'Azienda provvede all'ammortamento dei beni di sua proprietà con quote di ammortamento accantonate in apposito fondo, da iscrivere nel bilancio aziendale; provvede, altresì, all'ammortamento dei beni mobili avuti in dotazione dallo Stato mediante quote di ammortamento da versare in un apposito capitolo del bilancio statale concernente le somme da introitare per l'ammortamento dei beni patrimoniali in parola.

Art. 12.

La dismissione per inservibilità e l'alienazione dei beni di dotazione facenti parte del patrimonio dell'ente sono deliberate dal presidente, qualora il loro valore non superi le 600.000 lire; dal comitato direttivo per valori superiori con l'osservanza delle norme di cui all'art. 98 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936.
Quando il valore di dismissione superi i tre milioni di lire, la deliberazione del comitato direttivo dev'essere approvata dal Ministero della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e dei lavori pubblici.

Agli effetti della determinazione della competenza rispettiva degli organi dell'Azienda a deliberare le dismissioni per inservibilità e la alienazione degli anzidetti beni, nonchè dell'intervento ministeriale, nei casi di cui al comma precedente, il valore attuale dei beni stessi viene determinato da una commissione composta nel modo indicato nel precedente art. 5.

Nei casi di dismissione per inservibilità, il discarico avviene in base ad apposito verbale firmato dal consegnatario, dai capi degli uffici amministrativo e tecnico e dal presidente dell'Azienda.

Nel verbale è fatto riferimento alle intervenute deliberazioni del competente organo dell'Azienda ed all'approvazione ministeriale ove ne sia il caso, ed è fatta inoltre menzione della prestabilita destinazione ulteriore del bene dismesso, la quale può essere il reimpiego come materiale di dotazione diversa dalla precedente, l'alienazione o la demolizione.

Nel primo caso, il bene dismesso viene iscritto in contabilità con la nuova denominazione ed il nuovo valore, che devono risultare dal verbale di cui sopra, con riferimento al valore stesso, nel secondo caso è iscritto in uno speciale registro delle dotazioni da alienare, tenuto dall'ufficio amministrativo, sul quale il consegnatario appone la firma «per ricevuta», e viene iscritta la data della vendita quando sia avvenuta, nonchè il ricavo ed il nome del compratore; nel terzo caso la demolizione ha luogo immediatamente ed i materiali risultanti, se destinati alla vendita, danno luogo alle operazioni sopra stabilite per il secondo caso; se destinati invece al consumo, sono affidati al competente consegnatario, andando ad aumentare il suo carico, ai sensi dell'art. 8.

Per i beni in consegna ed uso dell'Azienda, da dismettere, sono presi accordi caso per caso con la competente amministrazione, applicando le norme previste dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dal codice della navigazione.

TITOLO III
CONTRATTI

Art. 13.

Alle forniture, agli acquisti, alle alienazioni, agli affitti ed ai lavori necessari ai servizi dell'amministrazione, si provvede con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, esclusi il preventivo parere del Consiglio di Stato e il controllo preventivo della Corte dei conti.

Art. 14.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da pubblici incanti, da licitazioni private, da appalto concorso o da trattativa privata, secondo le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento suddetti.

Ai sensi dell'art. 41, n. 6, di tale regolamento, il presidente può sempre disporre che si proceda a trattativa privata quando l'importo della spesa non superi la somma di lire 600.000.

Per i progetti di contratti relativi all'acquisto, trasformazione o riparazione degli impianti di arredamento portuale devono essere sentiti gli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici competenti in base alle leggi vigenti.

Art. 15.

Nei contratti può essere prevista con il consenso degli interessati la facoltà di pagare mediante titoli di rendita dello Stato, al corso della giornata in cui si effettua il pagamento.

Art. 16.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sistemazione degli impianti sono eseguiti, quando è possibile ed economicamente conveniente, dall'Azienda mediante la propria officina ed il proprio personale.

Art. 17.

Per la verifica ed il controllo del materiale acquistato, il presidente può nominare una speciale commissione di revisione e di collaudo, la cui composizione, variabile a seconda dei casi, è stabilita di volta in volta dal presidente stesso. La nomina della commissione è obbligatoria quando la spesa superi lire 1.500.000. La commissione redige apposito verbale.

TITOLO IV
CONTI FINANZIARI

Capo I
(BILANCIO DI PREVISIONE)

Art. 18.

Tutte le entrate debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. La mancata previsione non pregiudica il diritto della Azienda, nè esclude il dovere della stessa di curarne l'accertamento e la riscossione, imputandole provvisoriamente ad apposito capitolo indicato dalla presidenza dell'Azienda.

Art. 19.

Il progetto del bilancio di previsione sarà compilato dallo ufficio amministrativo secondo le istruzioni di massima del comitato direttivo non oltre la prima quindicina del mese di settembre ed a cura del presidente sarà distribuito ai membri del comitato direttivo.

Il bilancio di previsione dovrà essere deliberato dal comitato direttivo ed, entro il 30 settembre, inviato a cura del presidente al Ministero della marina mercantile.

Le deliberazioni del comitato direttivo in ordine a variazioni di bilancio eventualmente apportate durante l'esercizio saranno inviate, entro quindici giorni dalla loro adozione, al Ministero della marina mercantile ai fini della relativa approvazione.

Art. 20.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

TITOLO I. - *Entrate e spese correnti.*
TITOLO II. - *Entrate e spese in conto capitale.*
TITOLO III. - *Entrate e spese compensative.*

Le entrate e le spese correnti e quelle in conto capitale si ripartiscono, nell'ambito di ciascun titolo, in categorie secondo l'analisi economica ed in capitoli e, se necessario, in articoli secondo l'oggetto.

Nel preventivo sono riportate, a scopo di raffronto, le previsioni relative all'esercizio precedente.

Art. 21.

Nel bilancio, il conto dei residui è tenuto distinto da quello delle competenze e nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui può essere imputata al conto della competenza e viceversa.

In nessun caso si può iscrivere in entrata o in spesa fra i residui degli anni decorsi, alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 22.

Nel bilancio è iscritta, in apposito capitolo di spese correnti denominato «Fondo di riserva» una somma per provvedere alle eventuali deficienze che si manifestino durante l'esercizio nelle assegnazioni dei capitoli delle spese anzidette.

I prelevamenti dal fondo di cui sopra, come qualsiasi altro trasferimento di stanziamenti fra i capitoli di spesa, sono autorizzati dal comitato direttivo.

Art. 23.

Nel bilancio di previsione saranno determinate le spese per il finanziamento per l'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili per la costruzione di nuovi manufatti, che potranno essere sostenute dall'Azienda.

In apposito allegato al bilancio saranno elencate le opere di cui al precedente comma le cui spese non possono essere sostenute a carico del bilancio stesso e per le quali dovrà essere interessato il Ministero della marina mercantile per i provvedimenti di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 9 ottobre 1967, n. 961.

Capo II
(FORME PER IL FINANZIAMENTO DELLE NUOVE OPERE)

Art. 24.

I progetti relativi all'installazione di nuovi impianti e mezzi meccanici fissi e mobili ed alla costruzione di nuovi manufatti sono deliberati dal comitato direttivo dell'Azienda, il quale delibera anche sull'assunzione della relativa spesa a carico della

Azienda, qualora il bilancio di questa lo consenta, ovvero sulla richiesta della spesa al Ministero della marina mercantile, dopo aver sentito il parere dei competenti organi dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Nella sede del controllo delle deliberazioni del comitato direttivo, previsto dall'art. 9 della legge, il Ministero della marina mercantile, ove ritenga di poter approvare quelle concernenti le spese da porre a suo carico ed i relativi progetti, provvede ad impegnare la somma necessaria sul capitolo di spesa del proprio stato di previsione.

Capo III

(Conto consuntivo)

Art. 25.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione e presenterà quindi le classificazioni del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1) le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere;

2) le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre rimaste da pagare;

3) le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi;

4) le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche;

5) gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza e di residui;

6) la dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che costituiscono residui attivi e passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

Sarà inoltre corredato di una tabella indicante la situazione dei beni mobili o immobili in consegna e in uso dell'Azienda in confronto alla situazione dell'ultimo anno.

Da questa tabella deve anche risultare la specie ed il valore dei beni che l'Azienda abbia costruito a carico del proprio bilancio.

Allo stesso rendiconto vanno inoltre allegati i prospetti indicanti:

a) confronto fra le entrate e le spese correnti;

b) confronto fra le entrate e le spese in conto capitale;

c) confronto fra le entrate e le spese compensative;

d) analisi delle partite rimaste in vita alla fine dell'esercizio per anticipazioni e riscossioni di somme per conto di terzi;

e) riassunto della gestione dei residui e dimostrazione del risultato generale della gestione;

f) dimostrazione del movimento di cassa;

g) situazione patrimoniale alla fine dell'esercizio e confronto con quella dell'esercizio precedente.

Art. 26.

Sono materie del conto del bilancio:

1) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

2) le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;

3) le riscossioni, i pagamenti ed i versamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Art. 27.

Le operazioni per accertare le entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni ed eseguire pagamenti in conto dell'esercizio, si compiono col 31 dicembre.

Tutti i conti relativi all'esercizio finanziario si chiudono in detto giorno.

Tuttavia per la riscossione delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Art. 28.

In sede di approvazione del conto consuntivo, l'avanzo netto della gestione è destinato nella misura del 20 per cento alla costituzione ed all'incremento di un fondo di riserva per sopperire ad eventuali disavanzi della gestione e, per il restante 80 per cento, alla costituzione ed all'incremento di un fondo vincolato destinato esclusivamente al finanziamento di opere attinenti allo sviluppo ed al miglioramento delle attrezzature aziendali.

Art. 29.

Alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, tutti gli impegni provvisori registrati devono essere senz'altro eliminati dalla contabilità.

Alla scadenza dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui vennero assunti e registrati devono del pari essere eliminati dalla contabilità gli impegni definitivi che non abbiano ancora avuto principio di esecuzione.

Ai fini del precedente comma secondo, il capo del servizio amministrativo comunica al direttore dell'Azienda un elenco degli impegni registrati nell'esercizio anteriore a quello scaduto, in conto dei quali non risulti alcun pagamento affinchè vi sia annotato per ciascun impegno se e quali primi atti di esecuzione delle relative spese abbiano avuto eventualmente luogo entro il 31 dicembre dell'ultimo esercizio. Tali annotazioni saranno sottoposte al visto del presidente, dopo di che gli elenchi vengono restituiti al servizio amministrativo.

L'eventuale nuova iscrizione in contabilità degli anzidetti impegni definitivi non può aver luogo se non in base ad apposita decisione dell'organo dell'Azienda che ebbe ad autorizzare le spese cui si riferiscono gli impegni eliminati.

Art. 30.

Il conto consuntivo sarà predisposto dall'ufficio amministrativo non oltre la prima quindicina del mese di marzo, e, dopo la relativa delibera del comitato direttivo, sarà trasmesso al Ministero della marina mercantile entro il 31 dello stesso mese di marzo, corredato dalle relazioni del presidente dell'Azienda e del collegio dei revisori.

Capo IV

(Conti trimestrali)

Art. 31.

Alla scadenza di ogni trimestre, il capo dell'ufficio amministrativo trasmetterà al Ministero della marina mercantile una situazione periodica dei movimenti di cassa dalla quale risultino:

a) le entrate effettivamente realizzate, specificando data e numero della fattura, oggetto e data del pagamento, data della comunicazione della banca;

b) le spese effettuate, specificando il capitolo sul quale gravano, data e numero del mandato.

Titolo IV

ENTRATE E USCITE

Capo I

(Servizio di cassa e tesoreria)

Art. 32.

Il servizio di cassa e tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, approvata dal comitato direttivo, ad un'azienda di credito di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

La riscossione delle entrate viene effettuata mediante reversale emessa a favore dell'istituto bancario che svolge il servizio di cassa, firmata dal presidente o, per sua delega, dal direttore dell'Azienda, e dal capo del servizio amministrativo.

Le reversali, numerate progressivamente, devono contenere: l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; il capitolo di imputazione, il nome del debitore; la causale della riscossione, l'importo in cifra e in lettere e la data di emissione.

Per le minime spese l'Azienda potrà emettere a favore del capo del servizio amministrativo mandati non superiori complessivamente a L. 100.000, secondo quanto previsto nel successivo art. 41.

Capo II

(Entrate dell'Azienda)

Art. 33.

Per l'uso dei meccanismi, per i diritti di rata e per qualsiasi altra prestazione di servizio di mezzi meccanici e degli impianti di deposito dell'Azienda, le ditte interessate debbono effettuare il versamento di una congrua somma, in conto di quella che sia poi dovuta.

Le ditte interessate sono obbligate ad integrare il versamento di cui sopra, su richiesta dell'Azienda, in modo che il loro debito non risulti mai superiore alla somma versata.

Art. 34.

L'accertamento delle entrate viene effettuato, di regola, mediante ruoli e liste di carico

Alla fine dell'operazione di carico o scarico, o, al termine del servizio prestato, l'ufficio amministrativo emette fattura per l'importo ancora dovuto.

Capo III

(SPESE DELL'AZIENDA)

Art. 35.

Tutte le spese dell'Azienda passano per gli stadi seguenti:
impegno;
liquidazione;
ordinazione;
pagamento.

Art. 36.

Tutti gli atti con i quali i competenti organi dell'Azienda autorizzano spese mediante approvazione di preventivi, perizie o contratti, ordinazioni o richieste, a fornitori o appaltatori, obbligazioni in qualsiasi forma, di terzi ed in genere tutti gli atti della amministrazione dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Azienda, costituiscono atti di impegno e devono, appena emessi, essere comunicati all'ufficio amministrativo per la registrazione, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Devono altresì essere comunicati all'ufficio amministrativo i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano comunque derivare impegni di spesa indicando l'importo presunto di essi, nonchè il capitolo del bilancio al quale dovranno far carico. L'ufficio amministrativo registra, in sede separata, come provvisori, tali impegni in corso di formazione.

Gli impegni di spesa hanno luogo nei limiti dei fondi assegnati a ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio in corso.

Art. 37.

Gli atti di impegno non possono avere corso se prima il capo dell'ufficio amministrativo non vi abbia fatto annotazione, debitamente da lui firmata, degli estremi della registrazione in contabilità.

Prima di registrare i suddetti atti, il capo dell'ufficio amministrativo verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione delle spese al bilancio, nonchè l'esistenza di fondi disponibili sul relativo capitolo.

Ove, per qualsiasi motivo di irregolarità, il capo dell'ufficio amministrativo ritenga che non sia possibile effettuare la registrazione della spesa, ne riferisce al presidente, per il tramite del direttore.

Art. 38.

E' vietato impegnare qualsiasi spesa a carico del bilancio se non in base ad apposito atto, ai sensi del precedente art. 36.

Art. 39.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente, previo parere di benestare nelle fatture o altri simili atti del capo dell'ufficio amministrativo o tecnico competente.

L'ordinazione ha luogo mediante mandato di pagamento firmato dal direttore, dal capo del servizio amministrativo e dal presidente.

Il mandato deve indicare, fra l'altro, il capitolo e l'articolo del bilancio al quale va imputata la spesa e se essa fa carico al conto dei residui, ciò deve essere fatto risultare. Il mandato deve essere intestato al nome dei creditori con indicazione che è pagabile con quietanza di essi o del loro procuratore responsabile.

Art. 40.

I mandati di pagamento devono essere corredati dagli atti di impegno definitivo, di quelli di liquidazione e di ogni altro documento giustificativo necessario ai fini del riscontro finanziario contabile.

I mandati di pagamento sono tratti sull'istituto bancario che svolge il servizio di cassa dell'Azienda e sono ad esso trasmessi con apposito elenco di accompagnamento.

Art. 41.

Il capo dell'ufficio amministrativo può provvedere alle spese casuali di importo non superiore alle lire 100.000.

I conti delle anticipazioni al capo dell'ufficio amministrativo debbono figurare in apposito partitario.

Il capo dell'ufficio amministrativo è tenuto a rendere conto delle anticipazioni avute almeno una volta al bimestre, ed in ogni caso:

a) quando debba richiedere nuove anticipazioni;

b) quando lo dispongono il presidente e il direttore.

Il capo dell'ufficio amministrativo, il quale rende conto delle ricevute anticipazioni, deve presentare i documenti delle spese fatte e chiedere l'emissione dei relativi mandati di scarico.

Art. 42.

Alla fine di ogni trimestre dell'esercizio, od anche prima, qualora l'Azienda ne ravvisi la convenienza, i fondi dei quali non sia previsto l'impiego nel trimestre successivo, debbono essere investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o depositati in conto corrente fruttifero presso l'istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa.

Capo IV

(COMPENSI AL PRESIDENTE E AI REVISORI DEI CONTI)

Art. 43.

In base a quanto disposto dall'art. 11 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, il compenso da attribuire al presidente della Azienda è stabilito nelle misure annue lorde di L. 1.200.000 per le Aziende di La Spezia e di Livorno; L. 1.000.000 per le Aziende di Ancona e di Cagliari e L. 900.000 per l'Azienda di Messina.

Il compenso per i revisori dei conti è stabilito nelle misure annue lorde di L. 300.000 per le Aziende di Ancona, Cagliari, La Spezia e Livorno e L. 200.000 per l'Azienda di Messina.

Il compenso annuo a favore dei presidenti dei collegi dei revisori è maggiorato del 20% (venti per cento).

NORME DI RINVIO

Art. 44.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

CASSIANI — COLOMBO — PELLA — FERRARI-AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **990**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Chimica merceologica;
Tecnologia dei cicli produttivi;
Econometria;
Economia e politica industriale;
Economia internazionale;
Economia monetaria e creditizia;
Economia bancaria;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Contabilità nazionale;
Diritto tributario.

Dopo l'art. 27 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme per il conseguimento della laurea in economia e commercio.

Art. 28. — **L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in materia da lui scelta su tema approvato da uno o più professori.**

Art. 29. — **Il consiglio della facoltà determina caso per caso quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.**

Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea, che intendono iscriversi per conseguire la laurea in economia e commercio, decide, caso per caso, il consiglio della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio **1973**
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **991**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 103. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Chimica della fertilizzazione;
Microbiologia del terreno.

Nello stesso articolo l'insegnamento di « Frutticoltura industriale » passa da semestrale ad annuale, e l'insegnamento di « Lotta biologica » (semestrale) muta la denominazione in quella di « Lotta biologica ed integrata » (annuale).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio **1973**
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 97. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **992**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. **1350** e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato come segue:

L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica è soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti:

Istituto di idrologia medica;
Istituto di terapia medica sistematica.

L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica è trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

L'istituto di I clinica chirurgica è scisso nei seguenti quattro istituti:

Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Istituto di anestesiologia e rianimazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 95. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1972, n. **993.**

Autorizzazione alla Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad accettare una eredità.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, viene autorizzata ad accettare la eredità disposta dal defunto avv. Vittorio Cagli, con testamento olografo in data 14 gennaio 1966, pubblicato con verbale del 14 luglio 1970, n. 155661 di repertorio, a rogito del dott. Antonio Santarelli, notaio in Roma, costituita dalla nuda proprietà di un appartamento sito in Roma, via Picco dei tre Signori, 21, int. 3, formato da tre camere, servizi e cantina, dell'inventariato valore di lire 11.772.063 nonchè dal saldo del conto corrente n. 30032 in essere presso la filiale di Roma del Monte dei Paschi di Siena ed intestato al defunto avv. Vittorio Cagli, di lire 6.738.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 88. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. **994.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, del comune di Villafranca di Verona.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Antonio da Padova, in località Caluri del comune di Villafranca di Verona (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 89. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. **995.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Basilio, in Milano.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Basilio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 92. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1972.

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali autorizzate per l'anno 1973.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

E' approvato l'unito calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali autorizzate per l'anno 1973, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 e degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per l'anno 1973

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali generali		
Bari	XXXVII Fiera del Levante - Campionaria Internazionale	7-18 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bologna . .	XXXVII Fiera di Bologna - Campionaria Internazionale	23 maggio-3 giugno	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bolzano .	XXVI Fiera di Bolzano - Campionaria Internazionale	15-24 settembre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Messina .	XXXIV Fiera di Messina - Campionaria Internazionale	4-19 agosto	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Milano	LI Fiera di Milano - Campionaria Internazionale	14-25 aprile	R.D. 1-7-1922, n. 919
Padova .	LI Fiera di Padova - Campionaria Internazionale	24 maggio-4 giugno	D.P.R. 4-12-1954, n. 1260
Palermo . .	XXVIII Fiera del Mediterraneo - Campionaria Internazionale	26 maggio-10 giugno	D.P.R. 23-3-1954, n. 618
Trieste .	XXV Fiera di Trieste - Campionaria Internazionale	17-29 giugno	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
	Internazionali specializzate		
Ancona .	XXXIII Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca, degli sports nautici ed attività affini	23 giugno-1 luglio	R.D. 30-11-1936, n. 2497
Bari .	III EXPOSPORT LEVANTE - Fiera internazionale dello sport e del tempo libero	1-8 aprile	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bari .	I MARMO LEVANTE - Salone internazionale del marmo, delle macchine e degli accessori	6-13 maggio	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bari	V MOBILEVANTE - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento per il Mezzogiorno d'Italia e i Paesi del Levante	30 maggio-4 giugno	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bari . . .	IV AGRILEVANTE - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia	7-18 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bari . .	IV EDILEVANTE - Salone internazionale di materiali, attrezzature e macchine per l'edilizia ed il movimento di terra, prefabbricazione, condizionamento, autotrasporti	7-18 settembre	R.D. 3-10-1929, n. 1874
Bologna . .	XXVII Presentazione internazionale « Moda della calzatura »	10-13 marzo	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna .	X Fiera internazionale del Libro per ragazzi - VII Mostra internazionale degli illustratori I Salone internazionale dell'editoria scolastica	5-8 aprile	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna . .	VI COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e cosmesi	28 aprile-2 maggio	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna . .	XVI SIA - Salone internazionale dell'alimentazione	23 maggio-3 giugno	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Bologna . .	IX SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia	6-14 ottobre	D.P.R. 3-9-1956, n. 1359
Cremona	XXVIII Fiera internazionale del bovino da latte	14-23 settembre	D.P.R. 28-9-1965, n. 1650
Firenze	XXXVII Mostra internazionale dell'artigianato	21 aprile-6 maggio	R.D. 7-3-1938, n. 703
Foggia	XXIV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	28 aprile-6 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Foggia . .	XVI Salone della meccanizzazione agricola	28 aprile-6 maggio	R.D. 14-4-1939, n. 771
Genova	XIII Esposizione internazionale caravan-camping	17-25 marzo	D.P.R. 24-2-1956, n. 310

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Genova	IV Esposizione internazionale del regalo-novità - IV Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze	17-25 marzo	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	XIII Salone nautico internazionale	19-28 ottobre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	III Salone internazionale delle attrezzature subacque	19-28 ottobre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova	IV BIBE - Mostra internazionale dei vini, liquori ed altre bevande	17-25 novembre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Genova .	X TECNHOTEL - Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche	17-25 novembre	D.P.R. 24-2-1956, n. 310
Napoli . .	VII EXPOSUDHOTEL - Salone delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare	27 gennaio-4 febbraio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Napoli	VII MOBILSUD - Salone internazionale del mobile per il Mezzogiorno e l'Oltremare	17-20 marzo	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Napoli	VI SIR - Salone internazionale del regalo	30 maggio-4 giugno	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Napoli . .	XVI Fiera internazionale della casa	20 giugno-1 luglio	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Napoli .	III OPTICA - Salone dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia, e cinematografia	31 ottobre-4 novembre	D.L. 6-5-1948, n. 1314
Padova	XI Mostra internazionale dei trasporti interni e del magazzinaggio e della manutenzione - TRAMAG	3-7 ottobre	D.P.R. 4-2-1954, n. 1260
Padova . . .	XII Mostre avicunicole internazionali - MAV	6-9 dicembre	D.P.R. 4-2-1954, n. 1260
Parma	II Salone delle industrie lattiero-casearie	28 aprile-2 maggio	D.P.R. 4-2-1954, n. 1260
Parma . . .	XXVIII Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari (Conserve - Imballaggi - Impianti ed attrezzature industriali)	22-30 settembre	R.D. 15-5-1939, n. 773
Piacenza . .	II Salone internazionale bottoni e affini - SIBA	26-29 aprile	D.P.R. 27-11-1950, n. 1693
Rimini (Forlì)	III Mostra-mercato internazionale dell'alimentazione alberghiera	14-21 febbraio	D.P.R. 6-2-1971, n. 369
Rimini (Forlì) . . .	XXIII Salone internazionale della attrezzatura alberghiera	1-10 dicembre	D.P.R. 6-2-1971, n. 369
Trieste	XXII Mostra specializzata internazionale del legno	17-29 giugno	D.P.R. 16-3-1956, n. 508
Verona . .	X Salone internazionale macchine per i movimenti di terra, da cantiere, e per l'edilizia - SA.MO.TER.	4-11 febbraio	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	LXXV Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia e XXVI Salone della macchina agricola	11-19 marzo	R.D. 30-10-1930, n. 1464
Verona	V Salone internazionale delle attività zootecniche - EUROCARNE	3-7 ottobre	R.D. 30-10-1930, n. 1464

Nazionali generali

Pordenone	XXVII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia	26 agosto-9 settembre	D.P.R. 22-9-1963, n. 1518
Roma	XXI Fiera di Roma - Campionaria nazionale	26 maggio-10 giugno	D.G.R. 12-10-1972

Nazionali specializzate

Bari	I Salone nazionale dell'abbigliamento e degli articoli sportivi	1-4 aprile	D.P.G.R. 22-11-1972, n. 330
Bari	I Salone nazionale del turismo e della vacanza	1-8 aprile	D.P.G.R. 22-11-1972, n. 330
Bologna	Modamaglia - Salone della maglieria italiana - Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo	22-25 febbraio 13-16 settembre	D.G.R. 14-11-1972, n. 962
Bologna	N.T.A. - Rassegna delle nuove tecniche di apprendimento e della comunicazione	5-8 aprile	D.G.R. 22-9-1972, n. 770

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Bolzano . . .	III Fiera agricola dell'Arco Alpino	19-22 ottobre	D.P.R. 23-9-1955, n. 1402
Civitanova Marche (Macerata)	XXIV Mostra nazionale della calzatura - Civitanova Marche-Montegranaro	30 maggio-3 giugno	D.G.R. 20-10-1972, n. 357
Cremona	XXVIII Fiera nazionale dell'approvvigionamento in agricoltura	14-23 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1928
Foggia	VII Concorso del riproduttore ovino	31 marzo-1 aprile	D.P.G.R. 7-11-1972, n. 288
Foggia	II CARNESUD - Salone nazionale della zootecnia	25-27 novembre	D.P.G.R. 22-11-1972, n. 331
Genova	« Animali nella natura » - Esposizione nazionale di animali esotici, ornamentali e domestici	21 aprile-6 maggio	D.G.R. 28-9-1972, n. 1310
Genova .	I Fiera caccia e pesca	26 maggio-3 giugno	D.G.R. 31-10-1972, n. 1724
Messina .	V Fiera del tempo libero	22 giugno-1 luglio	D.P.R. 25-9-1955, n. 1038
Napoli	V SIVEL - Salone nazionale dei vini e dei liquori	27 gennaio-4 febbraio	D.G.R. 16-11-1972, n. 774
Napoli .	I Salone italiano della illuminazione	20 giugno-1 luglio	D.G.R. 16-11-1972, n. 773
Napoli	VI e VII SUDPEL (Salone italiano della pelletteria e del guanto)	3-6 marzo 22-25 settembre	D.G.R. 16-11-1972, n. 777
Napoli .	IV CATERING (Salone nazionale dei prodotti per alberghi, convivenze, bar e ristoranti)	27 gennaio-4 febbraio	D.G.R. 16-11-1972, n. 772
Napoli .	IV NAUTICSUD (Salone nazionale della nautica per il Mezzogiorno e l'Oltremare)	1-8 aprile	D.G.R. 16-11-1972, n. 771
Napoli . .	V S.I.R.T.E. (Salone italiano radio-tv ed elettrodomestici)	20 giugno-1 luglio	D.G.R. 16-11-1972, n. 772
Napoli	IV TECHNEDIL (Salone delle attrezzature e materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche)	20 giugno-1 luglio	D.G.R. 16-11-1972, n. 775
Padova . . .	XIX Salone nazionale della calzatura, pelletterie, materie prime e accessori	29 aprile-1 maggio	D.G.R. 28-9-1972, n. 1460
Roma	Salone nazionale delle collettività	20-30 settembre	D.G.R. 12-10-1972
Siena . .	VII Settimana dei vini tipici e pregiati	10-17 giugno	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O DA COMITATI

Internazionali generali

Luogo	Denominazione	Periodo	Provvedimento
Cagliari . .	XXV Fiera campionaria della Sardegna	13-25 marzo	D.M. 11-10-1972
Parma	XXIII Mostra internazionale dell'artigianato, industria, commercio e agricoltura	26 maggio-3 giugno	D.G.R. 23-12-1972, n. 1270

Internazionali specializzate

Luogo	Denominazione	Periodo	Provvedimento
Bologna	EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura	14-18 novembre	D.M. 11-10-1972
Busto Arsizio (Varese) .	I Salone europeo per macchine di maglieria e calzetteria; macchine per il finissaggio di maglieria e calzetteria; macchine per la confezione di maglie e calze, nonchè accessori vari per l'industria settoriale	23-30 settembre	D.M. 11-10-1972
Busto Arsizio (Varese) .	XVII SINCAS « Salone internazionale campeggio sport »	14-22 ottobre	D.M. 11-10-1972
Busto Arsizio (Varese) .	XIII Salone internazionale rimorchio campeggio	14-22 ottobre	D.M. 11-10-1972
Calenzano (Firenze) .	X Mostra internazionale di caravanning	22-30 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Cantù	X Mostra selettiva e Consorso internazionale del mobile	15-30 settembre	D.M. 11-10-1972
Erba (Como) . .	III Mostra internazionale di coniglicoltura - MIC '73	7-10 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1927
Firenze	XIII Campionaria di Firenze - Mostra internazionale di calzature, pelletterie, cuoio	1-5 settembre	D.M. 11-10-1972
Firenze	VIII Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato biennale	15 settembre-14 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Forlì	XII Mostra-mercato internazionale delle attività avicole	19-24 settembre	D.M. 11-10-1972
	XV Concorso internazionale della ceramica	25 luglio-31 agosto	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Milano	XIX e XX COMIS-EUROTRICOT - Salone mercato europeo della maglieria	9-12 gennaio 19-22 giugno	D.M. 11-10-1972
Milano	XXII e XXIII Mercato internazionale della pelletteria - MIPEL	12-16 gennaio 8-12 giugno	D.M. 11-10-1972
Milano	XI Salone internazionale del giocattolo	26 gennaio-2 febbraio	D.M. 11-10-1972
Milano	IX Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria e articoli da regalo	28 gennaio-4 febbraio	D.M. 11-10-1972
Milano	XI MACEF-Primavera e XII MACEF-Autunno - Mostra-mercato internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, argenterie, articoli da regalo, ferramenta e utensileria	17-20 febbraio 8-11 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	XIV Mostra convegno riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria	1-7 marzo	D.M. 11-10-1972
Milano	MIAS - Mercato internazionale dell'articolo sportivo	3-6 marzo 29 settembre-1 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	IX COMIS-PEL - Salone mercato internazionale della pellicceria	22-26 marzo	D.M. 11-10-1972
Milano	XXXIII e XXXIV MITAM - Tessuti per l'abbigliamento	6-9 maggio 8-11 novembre	D.M. 11-10-1972
Milano	III Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia - MIDO '73	11-15 maggio	D.M. 11-10-1972
Milano	MITAM ARREDAMENTO - Tappeti e tessuti per arredamento	17-21 maggio	D.M. 11-10-1972
Milano	II Mostra europea radio-televisione-elettroacustica	26 maggio-3 giugno	D.M. 30-12-1972
Milano	IX Salone internazionale componenti, strumenti di misura elettronici e accessori	26 maggio-3 giugno	D.M. 30-12-1972
Milano	I SIMAC - Salone internazionale macchine per calzaturifici e concerie, macchine per la fabbricazione di prodotti sintetici e accessori	1-4 giugno	D.M. 11-10-1972
Milano	VII Salone internazionale della musica e High Fidelity	6-10 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	XXXVII Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e degli affini - V MICAM	14-17 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	X Esposizione internazionale elettrodomestici	8-11 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	IV Salone internazionale del mobile	22-27 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	X SMAU - Salone internazionale macchine, mobili, attrezzature ufficio	22-27 settembre	D.M. 11-10-1972
Milano	V Salone internazionale cine-foto-ottica - SICOF '73	29 settembre-7 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	IPACK-IMA - Salone internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare	8-14 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	VIII Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio ed il turismo - EXPO CT '73	14-21 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	III MIPAN - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria	12-21 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	II INTERSAN - Mostra-mercato internazionale della ortopedia tecnica e sanitaria, sanitari, strumenti ed attrezzature chirurgiche, apparecchi fisioelettromedicali, corsetteria, articoli sanitari per la prima infanzia	27-30 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	MAC '73 - XIII Mostra internazionale di apparecchiature chimiche	25-31 ottobre	D.M. 11-10-1972
Milano	Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI	10-18 novembre	D.M. 11-10-1972
Milano	XLIII Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo	17-25 novembre	D.M. 11-10-1972

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Monza (Milano) .	XXVIII Mostra internazionale dell'arredamento	8-23 settembre	D.M. 11-10-1972
Reggio Calabria .	XXII Fiera internazionale delle attività agrumarie, delle essenze e degli olii	19-28 marzo	D.M. 11-10-1972
Reggio Emilia	Rassegna suinicola internazionale	28 aprile-1 maggio	D.G.R. 22-9-1972, n. 770
Riccione (Forlì) .	XXV Fiera internazionale del francobollo	25-28 agosto	D.G.R. 22-9-1972, n. 770
Roma .	XX Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale - XX Rassegna internazionale teleradiocinematografica	21 marzo-1 aprile	D.M. 11-10-1972
Roma .	Mostra internazionale EXPO-DENTAL	4-8 ottobre	D.G.R. 12-10-1972
Roma .	XIV Mostra-mercato internazionale « Natale oggi »	1-16 dicembre	D.G.R. 12-10-1972
S. Ambrogio di Valpolicella (Verona)	XI Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera	8-16 settembre	D.M. 11-10-1972
Torino	XXXVI e XXXVII Salone mercato internazionale dell'abbigliamento - SAMIA	16-19 febbraio 7-10 settembre	D.M. 11-10-1972
Torino .	MODA SELEZIONE 9 e MODA SELEZIONE 10 - Salone mercato internazionale dell'abbigliamento di lusso	16-19 febbraio 7-10 settembre	D.M. 11-10-1972
Torino .	VII Salone internazionale delle vacanze e del turismo - VACANZE '73	2-12 marzo	D.M. 11-10-1972
Torino .	X Salone internazionale delle arti domestiche - CASA '73	29 marzo-9 aprile	D.M. 11-10-1972
Torino .	AUTOMOTOR '73 - I Mostra-mercato internazionale parti, ricambi, accessori e attrezzature per automobili	9-13 maggio	D.M. 11-10-1972
Torino .	XXIII Salone internazionale della tecnica - X Salone internazionale della montagna	29 settembre-8 ottobre	D.M. 11-10-1972
Torino	III Salone internazionale del veicolo industriale	3-11 novembre	D.M. 11-10-1972
Varese	XX Mostra internazionale avicola	31 maggio-4 giugno	D.M. 11-10-1972
Viareggio (Lucca) .	XVIII Fiera del libro	5-16 agosto	D.G.R. 14-11-1972, n. 1720
Vicenza	Salone internazionale della ceramica	18-25 febbraio	D.M. 11-10-1972

Nazionali generali

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Galatina (Lecce) . .	XXIV Mostra-mercato nazionale del commercio, dell'industria e dell'artigianato	26-30 giugno	D.P.G.R. 7-11-1972, n. 287

Nazionali specializzate

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Alba (Cuneo) .	Fiera del tartufo di Alba - Rassegna campionaria della gastronomia e dell'enologia	7-21 ottobre	D.G.R. 21-11-1972, n. 14/20092
Arezzo .	Fiera antiquaria di Arezzo	prima domenica di ogni mese	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Arezzo	XLVIII Manifestazione zootecnica nazionale della razza Chianina relativa a bovini scritta al L.G.N.	25-26 maggio	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Arezzo	XI Mostra nazionale suini selezionati	12-13 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Ascoli Piceno .	XIV Fiera nazionale avicunicola Ascoli Piceno	10-13 maggio	D.G.R. 20-10-1972, n. 356
Avezzano (L'Aquila) .	XXIII Mostra della meccanica agraria e dei prodotti utili all'agricoltura	4-12 agosto	D.G.R. 7-11-1972, n. 975
Bibbiena (Arezzo) .	VII Mostra nazionale cinofila	27 maggio	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Campiglia Marittima (Livorno)	VI Mostra-mercato del minerale	1 luglio-10 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Capannoli Valdera (Pisa) .	XII Fiera degli uccelli	17 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Capri (Napoli)	Maremoda-Capri - (Abbigliamento da mare e Mostra dell'artigianato e dell'accessorio da mare)	29 settembre-4 ottobre	D.G.R. 16-11-1972, n. 776
Castiglioncello (Livorno) .	IV Mostra-mercato « Salone del mare »	26 maggio-3 giugno	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Città di Castello (Perugia)	VI Mostra nazionale dell'arredamento artistico	27 agosto-17 settembre	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Conegliano (Treviso) . . .	Mostra nazionale della grappa	23-30 settembre	D.G.R. 28-9-1972, n. 1424

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
Cortona (Arezzo) .	XI Mostra-mercato nazionale del mobile antico	21 agosto-20 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Cremona . .	V Biennale nazionale degli strumenti ad arco	15-30 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1929
Firenze . . .	IX Mostra campionaria nazionale della maglieria KNIT/MAIT	5-8 febbraio	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Firenze	Giornate scambio - Mercato di minerale	5-6 maggio	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Firenze	VII Mostra del mobile	27 ottobre-4 novembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Foligno (Perugia) . . .	VII Mostra nazionale artigiana dell'abbigliamento	29 settembre-7 ottobre	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Gonzaga (Mantova) . .	Fiera millenaria di Gonzaga	6-10 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1930
Gorizia	Fiera di Gorizia - ESPOMEGO '73	27 aprile-6 maggio	D.M. 11-10-1972
Grosseto	Mostra nazionale del bovino maremmano	23-24 maggio	D.G.R. 19-12-1972, n. 2293
Gubbio (Perugia) . .	VII Biennale d'arte del metallo - Premio Gubbio Mastro Giorgio	5 maggio-9 giugno	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Lanciano (Chieti) . . .	XII Fiera dell'agricoltura	4-8 aprile	D.G.R. 18-10-1972, n. 890
Loreto (Ancona) . . .	XIII Mostra nazionale di strumenti musicali e di edizioni musicali da chiesa e per la gioventù	19-20 aprile	D.G.R. 20-10-1972, n. 359
Marsala (Trapani)	Italia vini '73	14-20 agosto	D.M. 11-10-1972
Massa Marittima (Grosseto)	V Giornata nazionale scambio mercato del minerale	5 agosto	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Milano	I Salone EXPOMOTOR	21-25 febbraio	D.G.R. 21-12-1972, n. 2617
Milano	XIII Salone del mobile italiano	22-27 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1932
Milano	TECNOSPORT - V Mostra di impianti ed attrezzature sportive e ricreative	26-30 settembre	D.G.R. 17-10-1972, n. 1931
Montecatini Terme (Pistoia)	VII Mostra mercato nazionale di numismatica	6-7 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Norcia (Perugia) . .	XI Mostra-mercato tartufo nero di Norcia e dei prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura della montagna	20-24 gennaio	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Perugia	IV Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare « Città della domenica »	8-12 settembre	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Pramaggiore (Venezia) .	II Mostra campionaria nazionale dei vini	21 aprile-1 maggio	D.G.R. 28-9-1972, n. 1422
Reggio Emilia	XXXIV Esposizione ornitologica nazionale « Città del Tricolore »	24-25 novembre	D.G.R. 22-9-1972, n. 770
Riccione (Forlì)	XI Rassegna nazionale degli hobbies	29 aprile-6 maggio	D.G.R. 22-9-1972, n. 770
Riccione (Forlì) .	XXIII Raduno nazionale numismatico	1-3 settembre	D.G.R. 22-9-1972, n. 770
Roma	« Il Paese delle meraviglie »	30 dicembre 1972-7 gennaio 1973	D.G.R. 12-10-1972
Roma	II Salone della caccia, pesca e nautica sportiva	24 febbraio-4 marzo	D.G.R. 19-12-1972, n. 1097
Roma	III INTERPETROL	11-14 aprile	D.G.R. 19-12-1972, n. 1097
Roma	IX Settimana della vita collettiva	21-26 maggio	D.G.R. 19-12-1972, n. 1097
Roma	III Mostra della stampa e della informazione	15-31 ottobre	D.G.R. 12-10-1972
Sacile (Pordenone) . . .	Mercato-esposizione nazionale degli uccelli	19 agosto	D.M. 11-10-1972
Sulmona (L'Aquila) . . .	XI Mostra-mercato dell'artigianato abruzzese e molisano	1 luglio-31 agosto	D.G.R. 7-11-1972, n. 974
Terlizzi (Bari)	IV Mostra mercato nazionale del fiore	12-20 settembre	D.P.G.R. 7-11-1972, n 286
Terranova Bracciolini (Arezzo)	CIV Fiera degli uccelli	24 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Todi (Perugia) . . .	V Mostra-mercato dell'antiquariato	1 aprile-6 maggio	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Tolentino (Macerata) .	X Mostra-mercato nazionale bestiame bovino, suino e di bassa corte	9-11 settembre	D.G.R. 20-10-1972, n. 355
Trieste .	TECNOMAR '73 - I Mostra-convegno nazionale su cantieristica navale, costruzioni e attrezzature portuali, comunicazioni marittime, sfruttamento del mare	22-25 maggio	D.M. 11-10-1972
Valdobbiadene (Treviso) .	Mostra nazionale dello spumante	1-10 settembre	D.G.R. 28-91972, n. 1423
Vicenza . . .	Mostra nazionale della oreficeria, gioielleria e argenteria	21-28 gennaio 10-17 giugno	D.G.R. 28-9-1972 D.G.R. 28-9-1972
Vicenza . .	Mostra nazionale delle sementi certificate	17-19 marzo	D.G.R. 28-9-1972, n. 1429
Volterra (Pisa) .	I Mostra concorso per modelli in alabastro	gennaio	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Carrara	VII Biennale internazionale della scultura « Città di Carrara »	15 luglio-15 settembre	D.G.R. 14-11-1972
Firenze	XXI Premio del fiorino - Biennale internazionale d'arte	5 maggio-24 giugno	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Forte dei Marmi (Lucca)	Mostra internazionale di disegno e pittura del fanciullo	10 luglio-10 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Padova	V Giornate internazionali di cinematografia e televisione per l'agricoltura, l'alimentazione e i consumi - « GICTA »	14-18 novembre	D.G.R. 10-11-1972
	Nazionali		
Ancona	XV Concorso esposizione di pittura estemporanea Riviera del Conero	25-29 luglio	D.G.R. 20-10-1972, n. 360
Arona (Novara) . .	V Concorso nazionalee di pittura estemporanea	1-20 maggio	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Borgo d'Ale (Vercelli) .	Concorso di pittura « La pesca d'oro »	22-29 luglio	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Borgosesia (Vercelli)	II Concorso e Mostra nazionale di pittura contemporanea - Premio nazionale Pro Loco Borgosesia	17-29 giugno	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Campi Bisenzio (Firenze)	Mostra d'arte biennale - IX Premio « Il cane d'oro »	7-12 agosto	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Capannori (Lucca)	IX Premio-mostra concorso di pittura « A. Pera »	10-30 giugno	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Cerreto Guidi (Firenze) .	IX Premio di pittura « Cerreto Guidi » Mostra biennale	28 agosto-12 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Civitella della Chiana (Arezzo)	IV Biennale di pittura « Città di Civitella » Premio nazionale di pittura	16-23 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Ducine (Arezzo) .	Mostra nazionale di pittura estemporanea	14 settembre-10 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Forte dei Marmi (Lucca) .	Mostra d'arte grafica	10 luglio-10 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Massa Cozzile (Pistoia) .	VIII Rassegna nazionale di pittura, scultura e grafica « Conte Ugo Pasquini »	27 agosto-28 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Montecatini Terme (Pistoia)	III Mostra della medaglia d'arte contemporanea	6-7 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Saluzzo (Cuneo)	XXXV Mostra di antiquariato e di artigianato artistico	25 agosto-30 settembre	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Santhià (Vercelli) .	Mostra di pittura estemporanea « Santhià vecchia e nuova »	20 aprile-31 maggio	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Santhià (Vercelli) .	Concorso nazionale fotografico Santhià	22 ottobre-15 novembre	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
Spoleto (Perugia) .	XV Mostra nazionale d'arte figurativa	maggio	D.P.G.R. 26-9-1972, n. 80
Termoli (Campobasso) .	XVIII Mostra d'arte contemporanea	1-31 agosto	D.P.G.R. 25-10-1972, n. 139
Tolentino (Macerata)	VII Biennale dell'umorismo nell'arte « Premio Cesare Marcorelli »	12 agosto-12 settembre	D.G.R. 20-10-1972, n. 354
Torino .	CXXXI Esposizione nazionale quadriennale di arti figurative	1 maggio-30 giugno	D.G.R. 2-10-1972, n. 32/16927
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze .	Manifestazioni di Alta Moda pronta maschile « Pitti Uomo »	16-19 febbraio 13-16 settembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Firenze	V Mostra campionaria dell'accessorio per lo abbigliamento - (AC.MAIT)	26-30 marzo	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Firenze	Manifestazioni di Alta Moda pronta femminile, boutique e maglieria di Alta Moda	26-30 marzo 15-19 ottobre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081
Montecatini Terme (Pistoia)	IV e V Preselezione Moda italiana stilisti, concerie sintetici, accessori metallici, forme, tacchi, tessuti industriali	4-6 maggio 9-11 novembre	D.G.R. 26-9-1972, n. 1081

(1722)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Autorizzazione, limitatamente a determinati periodi e zone stabilite, della pesca del novellame di sarda-bianchetto, destinato al consumo.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 15, lettera *c*) della predetta legge n. 963 il quale stabilisce che occorre la preventiva autorizzazione di questo Ministero per pescare, detenere, trasportare o commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina;

Considerato che le attribuzioni previste dalla norma succitata comprendono qualsiasi specie di novellame senza limitazioni per la sua destinazione e quindi anche la pesca del novellame per il consumo;

Considerato che la pesca del novellame per il consumo comprende le specie costituite dal novellame di sarda-bianchetto e che tali specie sono presenti in determinati periodi dell'anno in alcuni compartimenti marittimi della penisola;

Considerato che la specie di novellame di sarda-bianchetto, ha un amplissimo periodo di riproduzione e la maturità sessuale sopraggiunge quando gli individui hanno superato il primo anno di vita (da uno a due anni);

Considerato che la specie in questione ha un interesse alimentare ove sia pescata allo stato giovanile e conseguentemente a tale stadio essa garantisce una equa remunerazione del lavoro di coloro che ne esercitano la pesca;

Considerato che la pesca del novellame per consumo è stata dibattuta in seno alla commissione consultiva centrale per la pesca marittima e che l'indirizzo di tale commissione, la quale ha esaminato anche il profilo scientifico della materia, è stato favorevole alla autorizzazione della pesca del novellame di sarda-bianchetto, in alcuni mesi del periodo invernale;

Sentiti i capi dei compartimenti di Imperia, Savona, Genova, La Spezia e Manfredonia che hanno giurisdizione sulle acque di pesca del novellame di cui trattasi;

Considerato che la pesca della specie in questione, per tradizione, è stata sempre esercitata in applicazione di precise disposizioni anteriori alla nuova disciplina della pesca marittima;

Considerato che la disposizione dell'art. 15, lettera *c*), succitato ha carattere di ampia discrezionalità ed il suo esercizio non è condizionato da particolari adempimenti; che il contenuto della potestà anzidetta comprende tutte le varie specie di novellame senza limiti per la sua destinazione sia che essa riguardi la pesca per allevamento o per il consumo; che non possano derivare limiti al contenuto della potestà il questione dalla circostanza che il regolamento di esecuzione della legge n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, comprenda particolari norme sulla pesca del novellame (articoli 125 e 126);

Ritenuto che le norme contenute nel regolamento succitato sono operanti nei limiti della specifica materia in esse disciplinata e, al di fuori di detta materia l'autorità amministrativa conserva la piena potestà ad essa riconosciutale dall'art. 15, lettera *c*) della legge n. 963;

Considerato che la pesca del novellame di sarda se praticata in alcuni mesi dal periodo invernale non arreca danno alla fauna ittica per le considerazioni espresse di sopra convalidate da studiosi di biologia marina;

Decreta:

E' autorizzata la pesca del novellame di sarda-bianchetto, destinato al consumo, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile del corrente anno 1973, nelle acque di giurisdizione dei compartimenti marittimi di Imperia, Savona, Genova, La Spezia e Manfredonia.

Tale autorizzazione è estesa alla detenzione, al trasporto ed al commercio del predetto novellame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: SIMONACCI

(1130)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Nauticsud - Salone nazionale della nautica », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Nauticsud - Salone nazionale della nautica », che avrà luogo a Napoli dall'1 all'8 aprile 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1973.

Modifica al decreto ministeriale 27 dicembre 1970 concernente gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, modificato dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 13, che disciplina gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, mediante il quale sono stati determinati i posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 dicembre 1970, concernente gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto;

Considerato che al porto di Catania le esigenze del servizio, in relazione all'entità del traffico, giustificano la costituzione di un apposito ufficio veterinario di porto;

Ritenuto necessario modificare il dianzi citato decreto ministeriale 27 dicembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 27 dicembre 1970, in premessa citato, è sostituito dal seguente:

« Nei seguenti posti di confine terrestri, porti ed aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, sono costituiti uffici veterinari diretti da funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanità, i quali assumono la qualifica di veterinario di confine:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Bari	Bari: porto
2	Bolzano	Fortezza: stazione ferroviaria
3	Bolzano	San Candido: stazione ferroviaria
4	Catania	Catania: porto
5	Como	Chiasso: stazione ferroviaria in territorio svizzero
6	Genova	Genova: porto
7	Gorizia	Gorizia Centrale: stazione ferroviaria
8	Imperia	Ventimiglia: stazione ferroviaria
9	Livorno	Livorno: porto
10	Milano	Linate: aeroporto
11	Napoli	Napoli: porto
12	Novara	Domodossola: stazione ferroviaria
13	Palermo	Palermo: porto
14	Roma	Fiumicino: aeroporto intercontinentale
15	Torino	Modane: stazione ferroviaria in territorio francese
16	Trieste	Prosecco: stazione ferroviaria
17	Trieste	Trieste: porto
18	Udine	Pontebba: stazione ferroviaria
19	Valle d'Aosta	Traforo del Monte Bianco: valico stradale
20	Varese	Luino: stazione ferroviaria
21	Varese	Malpensa: aeroporto intercontinentale
22	Venezia	Venezia: porto

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 27 dicembre 1970, in premessa citato, è sostituito dal seguente:

« Nei seguenti posti di confine terrestri, porti ed aeroporti, indicati a fianco dei rispettivi capoluoghi di provincia, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dai veterinari provinciali competenti per territorio:

Numero d'ordine	Provincia	Confine terrestre, marittimo o aereo
1	Ancona	Ancona: porto
2	Brindisi	Brindisi: porto
3	Cagliari	Cagliari: porto
4	Foggia	Manfredonia: porto
5	Forlì	Forlì: aeroporto
6	Imperia	Imperia: porto
7	Lecce	Gallipoli: porto
8	Messina	Messina: porto
9	Roma	Civitavecchia: porto
10	Sassari	Olbia: porto
11	Sassari	Porto Torres: porto
12	Salerno	Salerno: porto
13	Savona	Savona: porto
14	Siracusa	Siracusa: porto
15	Sondrio	Villa di Chiavenna: valico stradale
16	Torino	Torino-Caselle: aeroporto
17	Trapani	Trapani: porto

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° marzo 1973.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnoni & Tedeschi, stabilimento di Nole.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Magnoni & Tedeschi, stabilimento di Nole (Torino), con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori della S.p.a. Magnoni & Tedeschi, occupati presso lo stabilimento di Nole (Torino), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1973

Il Ministro: COPPO

(2677)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccamonfina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccamonfina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.200.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1897)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.417.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1898)

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.032.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1899)

Autorizzazione al comune di Ruviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ruviano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.250.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1900)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.468.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1901)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.125.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1902)

Autorizzazione al comune di San Vitaliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Vitaliano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.626.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1903)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.933.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Antimo (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.999.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905)

Autorizzazione al comune di Sant'Anastasia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Anastasia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.034.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906)

Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.207.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907)

Autorizzazione al comune di San Paolo Bel Sito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Paolo Bel Sito (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.237.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.997.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909)

Autorizzazione al comune di Spezzano della Sila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spezzano della Sila (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.984.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.699.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1911)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.147.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1912)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Serra d Aiello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.158.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1913)

Autorizzazione al comune di Scigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.700.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1914)

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scalea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.694.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1915)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scala Coeli (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.019.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1916)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.416.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1917)

Autorizzazione al comune di San Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Vincenzo La Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.715.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1918)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.495.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1919)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.082.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1920)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.340.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1921)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.964.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1922)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.792.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1923)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.506.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1924)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Guarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pietro in Guarano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.302.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1925)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Pietro in Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.886.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1926)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.659.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1927)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Martino di Finita (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.256.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1928)

Autorizzazione al comune di San Marco Argentano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Marco Argentano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.645.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1929)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.425.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1930)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lorenzo del Vallo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.954.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1931)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Bellizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.239.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1932)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 647.783.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1933)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.263.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1934)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sangineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.426.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1935)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Fili (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.902.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1936)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.994.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1937)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.259.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.250.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.685.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.151.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di San Cipriano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.802.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1942)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.548.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1943)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.676.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1944)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.151.890, per la copretura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1945)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.311.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1946)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.908.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1887)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.605.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1888)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rose (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.417.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1889)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.569.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1890)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.954.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1891)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.580.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1892)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.004.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1893)

Autorizzazione al comune di Rovito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rovito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.945.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1894)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.238.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1895)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.912.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1896)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filologia slava presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di filologia slava, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2556)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2557)

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di diritto costituzionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2558)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giorgio Lugo, nato a Bozzolo (Mantova) il 6 novembre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'università di Bologna in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(781)

Il dott. Giacomo Minutoli, nato a Latina il 21 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(782)

La dottoressa Narda Cattaneo, nata a Milano il 29 maggio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Milano in data 11 aprile 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(783)

Il dott. Claudio Bazzi, nato a Milano il 21 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano

(857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	571,75	571,75	573,50	571,75	572,50	571,75	572 —	571,75	571,75	571,75
Dollaro canadese .	578,80	578,60	581,05	578,60	577,50	578,60	579 —	578,80	578,60	578,60
Franco svizzero	170,10	170,10	172,25	170,10	168,70	170,10	170,30	170,10	170,10	170,10
Corona danese .	90,55	90,55	92 —	90,55	90,30	90,55	90,55	90,55	90,55	90,55
Corona norvegese .	94,60	94,60	94,50	94,60	94,30	94,60	94,50	94,60	94,60	94,60
Corona svedese .	125,80	125,80	126,50	125,80	125,60	125,80	125,90	125,80	125,80	125,80
Fiorino olandese .	192,80	192,80	193 —	192,80	193,20	192,80	192,75	192,80	192,80	192,80
Franco belga .	14,05	14,05	14,10	14,05	14 —	14,05	14 —	14,05	14,05	14,05
Franco francese	123,25	123,25	123,20	123,25	123,80	123,25	123,42	123,25	123,25	123,25
Lira sterlina .	1407 —	1407 —	1418,50	1407 —	1414 —	1407 —	1408,25	1407 —	1407 —	1407 —
Marco germanico .	193,94	193,94	194,50	193,94	195,50	193,92	194,40	193,94	193,94	193,94
Scellino austriaco .	26,99	26,99	27,20	26,99	27,10	26,98	27 —	26,99	26,99	26,99
Escudo portoghese	22,90	22,90	22,25	22,90	22,50	22,90	22,85	22,90	22,90	22,90
Peseta spagnola	—	—	—	—	—	—	9,16	—	—	—
Yen giapponese .	2,19	2,19	2,25	2,19	2,10	2,19	2,25	2,19	2,19	2,19

Media dei titoli del 15 febbraio 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,35
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	95,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,975
» 5 % (Città di Trieste)	93,95
» 5 % (Beni esteri)	93,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,60
» 5,50 % » » 1968-83	94,875
» 5,50 % » » 1969-84	96,375
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenz. 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	571,875
Dollaro canadese	578,80
Franco svizzero	170,20
Corona danese	90,55
Corona norvegese	94,55
Corona svedese	125,85
Fiorino olandese .	192,775
Franco belga	14,025
Franco francese	123,335
Lira sterlina .	1407,625
Marco germanico .	194,17
Scellino austriaco .	26,995
Escudo portoghese	22,875
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	2,22

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'ospedale civile di Este ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/54/8, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Este (Padova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali con sede presso l'ospedale stesso.

(775)

Autorizzazione all'ospedale civile « Umberto I » di Caltagirone ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/21/7, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Umberto I », di Caltagirone (Catania) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(776)

Autorizzazione all'ospedale civile di Sondrio ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/77/2, in data 2 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Sondrio è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per l'abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(777)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 94 è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato l'11 maggio 1970 dalla signorina Prestini Nella contro il provvedimento del direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali con cui la stessa veniva esclusa dal concorso a settanta posti di aiutante ufficiale giudiziario bandito con decreto ministeriale 10 gennaio 1970.

(779)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi, per esami, a complessivi tre posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro in attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, con prova obbligatoria di lingua francese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed in particolare l'art. 38;

Vista la nota n. 200/3218/2.11.V.A. del 20 marzo 1972 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio regioni, ha espresso il proprio assenso perchè questo Ministero bandisca concorsi per la copertura dei posti nel ruolo delle carriere dell'Ispettorato del lavoro disponibili nella regione della Valle d'Aosta;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

Per l'attuazione del terzo comma dell'art. 38 dello statuto speciale per la regione della Valle d'Aosta, ai fini del reclutamento di personale originario della regione o che comunque conosca la lingua francese da destinare all'ispettorato regionale del lavoro di Aosta, sono indetti nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro i seguenti concorsi per esami:

1) un posto di ispettore riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;

2) due posti di ispettore riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Possono essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 coloro che, essendo muniti del titolo di studio richiesto, posseggano i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego;

4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni previste dal quarto comma del presente articolo;

5) godimento dei diritti politici;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

l) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

m) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

n) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a *cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi* ex militari di guerra, nonchè per le seguenti altre categorie:

a) mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

g) mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

i) profughi disoccupati;

l) mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

m) mutilati ed invalidi civili;

n) vedove ed orfani di guerra, nonchè vedove ed orfani di caduti per causa di servizio;

o) mutilati ed invalidi del lavoro nonchè orfani e vedove dei caduti sul lavoro;

6) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a 45 anni, per la durata di cinque anni dal licenziamento;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti;

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Domande di ammissione

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 500 firmata dagli aspiranti di proprio pugno.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta;

m) l'indirizzo ed il numero di codice postale al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a riceverla. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 4.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo pressso la sede di Aosta nei locali siti in viale F. Chabod, 8 - Istituto professionale regionale e si effettueranno alle ore 8 dei giorni appresso indicati:

1) concorso ad un posto di ispettore riservato a ragionieri, nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1973;

2) concorso a due posti di ispettore riservato a periti industriali, nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1973;

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Ministro per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in un colloquio, secondo i programmi riportati per ciascun concorso in allegato al presente bando.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte saranno assegnate le ore di tempo indicate nel programma di esame.

Le ore assegnate cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa. L'uso del dizionario non è ammesso per la prova di lingua francese.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 6.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

Dichiarazione di titoli di precedenza e di preferenza e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale dell'ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

1) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unità, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 500, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero il foglio matricolare aggiornato;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 500 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un attestato dell'INAIL, su carta bollata da L. 500, circa la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa, oppure una dichiarazione, su carta bollata da L. 500, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

8) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno presentare una dichiarazione su carta bollata da L. 500 rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

9) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, ovvero uno dei documenti previsti dal precedente n. 3). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dai documenti stessi ovvero da altra idonea documentazione;

10) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, ovvero il documento previsto dal precedente n. 4). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

11) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio, ovvero

il documento previsto dal precedente n. 6). In tal caso la relazione di parentela dovrà risultare dal documento stesso ovvero da altra idonea documentazione;

12) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel precedente n. 7) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro competente per territorio;

14) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 500 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

15) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 500, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

16) i profughi disoccupati dovranno produrre oltre alla documentazione prevista dai precedenti numeri 14) e 15) anche un certificato, su carta bollata da L. 500, del competente ufficio del lavoro attestante il loro stato di disoccupazione;

17) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

18) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui al precedente n. 18), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

20) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 500, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del successivo art. 9;

21) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dall'amministrazione competente, contente la votazione riportata;

22) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di, cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata da L. 500, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nello ultimo triennio.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della stessa legge.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego. L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, l'amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei, oltre i vincitori, saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno dei detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 500;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 500 dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 500 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 500, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati ed invalidi del lavoro, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali e militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali e militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 500, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 500, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di lèva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 500, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, di sana e robusta costituzione ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco e dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

I profughi dalla Libia di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, hanno facoltà di avvalersi di documenti diversi purchè idonei a comprovare il possesso dei requisiti per la nomina all'impiego.

Il ritardo nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che avranno presentato nel termine di cui al precedente articolo i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati presso l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto che conseguono la nomina in prova e sono assunti in servizio spetta il trattamento economico iniziale della qualifica, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

Art. 13.

Commissioni di esame

Le commissioni esaminatrici dei concorsi saranno nominate con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e saranno composte a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed integrate da esperti docenti della lingua francese.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 73

ALLEGATO 1

(Scheda della domanda di partecipazione al concorso
da inviarsi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro - Divisione VIII-*bis* - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . domiciliato in (provincia di .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a (1) . nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta, riservato a candidati che dimostrino di conoscere la lingua francese.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . presso . di . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna, in caso di nomina, ad assumere servizio presso l'ispettorato del lavoro di Aosta e chiede che tutte le comunicazioni gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (2) . . . .

---

(1) A seconda del titolo di studio posseduto:
ad un posto di ispettore riservato a ragionieri e periti commerciali;
a due posti di ispettore riservato a periti industriali.

(2) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. La firma dell'ufficiale autenticante non è soggetta alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *il Ministro:* COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso ad un posto di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

PROVE SCRITTE

1) Diritto e legislazione del lavoro:

Il rapporto di lavoro; le fonti del rapporto di lavoro, costituzione del rapporto di lavoro; diritti ed obblighi delle parti; estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato. La disciplina del rapporto di lavoro; avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale lavoratori dell'industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura. L'assistenza sociale; i patronati di assistenza; l'assistenza ai pensionati ed agli orfani dei lavoratori; l'assistenza dello Stato nella formazione professionale dei lavoratori; le case per i lavoratori. La cooperazione: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica. L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione. Organismi internazionali operanti nel campo del lavoro.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) Computisteria e ragioneria:

Computisteria; interesse e sconto; conti correnti.

Ragioneria generale: l'amministrazione e l'organizzazione delle aziende; il capitale nelle imprese, elementi attivi e passivi, principali ed accessori, capitale fisso e circolante, immobilizzato e disponibile; capitale nominale, capitale versato, riserve. L'inventario: criteri di valutazione degli elementi del patrimonio nelle imprese, in relazione ai fini ed alla data dell'inventario. La gestione aziendale; bilanci di previsione; analisi dei

fatti amministrativi; le rilevazioni contabili; scritture elementari e sistematiche; metodi di scritture; la partita doppia. I conti, loro distinzione. I libri obbligatori, principali e facoltativi; il giornale. Apertura dei conti; rilevazione dei fatti di gestione; controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti; scritture rettificative; la rilevazione dei risultati lordi; la determinazione a fine esercizio degli ammortamenti e deperimenti, delle svalutazioni e rivalutazioni, dei ratei e risconti, dei fondi di oscillazione valori e di rischi; scritture relative. I bilanci: loro formazione, la destinazione dell'utile netto di esercizio.

Ragioneria speciale: le società commerciali: classificazione; scritture relative alla costituzione, alla rilevazione ed al riparto degli utili. Disposizioni di legge relative al riparto degli utili; aumenti e diminuzioni di capitali. Prestiti obbligazionari. Le società cooperative in particolare. Le imprese mercantili, particolarità delle aziende di commercio per conto proprio e delle aziende di commercio di intermediazione. Le imprese industriali; studi e preventivi di impianto; analisi degli elementi generali e speciali del costo di produzione; ammortamenti; scritture elementari del magazzino; della mano d'opera e della lavorazione; conti e scritture della contabilità generale; chiusura dei conti: operazioni di inventario; criteri di valutazione; conto industriale e bilancio di esercizio.

Tempo a disposizione: sei ore.

3) versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, ed inoltre su:

a) nozioni di ordinamento amministrativo: principi della organizzazione amministrativa. Ordinamento amministrativo del lo Stato italiano. L'Amministarzione diretta centrale; organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri, organi interni dei Ministeri, le Amministrazioni autonome); organi consultivi (il Consiglio di Stato, composizione, attribuzioni consultive del Consiglio di Stato, cenni sulle attribuzioni giurisdizionali; l'Avvocatura dello Stato); organi di controllo (la Corte dei conti, composizione, funzioni di controllo, cenni sulle funzioni giurisdizionali). L'Amministrazione governativa locale: la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa; (il prefetto e gli altri organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale del Governo; gli uffici locali della Amministrazione governativa. L'Amministrazione indiretta dello Stato; il comune (elementi costitutivi, organi del comune); la provincia (elementi costitutivi; organi dell'Amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato;

b) nozioni di merceologia: dai prodotti naturali ai prodotti finiti. La trasformazione dei prodotti naturali. Materie prime, prodotti semilavorati, sottoprodotti. Prodotti minerali, metalli e leghe, materiali da costruzione; ceramiche; vetri; principali prodotti chimici; combustibili e derivati; prodotti alimentari vegetali (cereali e derivati, farine, pane e paste alimentari; zuccheri; bevande alcoliche; la conservazione degli alimenti vegetali); prodotti alimentari animali (lavorazione e conservazione della carne e del pesce, l'industria lattiero-casearia); oli ed altre sostanze grasse alimentari, industriali e prodotti derivati (olio d'oliva e olii di semi, olii animali; grassi vegetali ed animali; glicerina, saponi, candele); prodotti della secrezione dei vegetali (gomme, resine, estrazione degli olii essenziali, specie di agrumi); estratti concianti; l'industria conciaria; fibre tessili principali (cenni sui filati e sui tessili); la industria boschiva, l'industria della carta;

c) elementi di statistica metodologica: concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazioni statistica. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media artmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda o norma; rapporti. Rappresentazioni grafiche;

d) elementi di diritto penale: la legge penale; il reato; concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene; concetti e classificazioni; cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione;

e) elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria;

f) conversazione in lingua francese su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo francese su argomento di carattere generale.

Concorso a due posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali.

PROVE SCRITTE

1) Fisica applicata:

Meccanica: forza - lavoro - potenza - macchine semplici. Moto uniforme, vario, circolare. Trasmissione del moto ed applicazioni relative. Meccanica dei fluidi - pompe.

Termologia: termometria - calorimetria. Propagazione del calore - Principi di termodinamica e funzionamento delle macchine termiche - Cicli Otto e Diesel - Caldaie a vapore.

Elettrologia: Elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo - Induzione magnetica - Correnti alternate e continue - Funzionamento dei generatori elettrici, dei motori, dei trasformatori e dei raddrizzatori.

Correnti ad alta frequenza - Nozioni sulla costituzione della materia - Radioattività - Cenni di elettronica industriale.

Tempo a disposizione: sei ore.

2) Tecnologia: una delle seguenti, a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica; produzione ghisa, acciaio, alluminio, laminazione a caldo, fonderia, macchine utensili, trattamenti termici, tolleranza di lavorazione, caratteristiche meccaniche, e tecnologiche dei metalli;

b) elementi di costruzioni civili; materiali da costruzione naturali ed artificiali; materiali legnosi e metallici, resistenza dei materiali; sollecitazioni semplici e composte; murature; solai; tetti e coperture, scale e volte, fondazioni, consolidamento del terreno, cemento armato;

c) tecnologia tessile: i filati di cotone, seta, lana e fibre artificiali, preparazione, filatura, tessitura e finitura; macchine relative; caratteristiche e principi di funzionamento; titoli dei filati; caratteristiche tecnologiche e meccaniche dei filati;

d) tecnologie chimiche; tecnologia dei combustibili industriali; industria dell'acido solforico e cloridrico della soda e dei concimi chimici; chimica del petrolio e derivati; chimica metallurgia; industria dei carboidrati (zucchero e cellulosa); le principali materie plastiche; l'industria della concia;

e) elettrotecnica: le fondamentali leggi di elettrologia; impianti a bassa, media ed alta tensione; produzione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica; macchine elettriche statiche e dinamiche; comunicazioni elettriche; la produzione e la utilizzazione dell'energia ad alta ed altissima frequenza (radio, televisione, ponti radio, radar, elettronica industriale).

Tempo a disposizione: sei ore.

3) Versione dall'italiano, senza uso del dizionario, di un brano di contenuto tecnico o giuridico.

Tempo a disposizione: due ore.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dal candidato per la prova scritta, verterà anche su:

a) legislazione sociale: avviamento al lavoro; tutela del lavoro femminile e minorile; disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi; tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro. La previdenza sociale: assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; per la tubercolosi e per la disoccupazione; assicurazione contro le malattie; i trattamenti integrativi della retribuzione (assegni familiari; integrazione salariale ai lavoratori della industria); forme speciali di previdenza; contributi unificati in agricoltura.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; sua organizzazione centrale e periferica.

L'Ispettorato del lavoro: compiti ed organizzazione;

b) nozioni di ordinamento amministrativo: l'Amministrazione diretta centrale: organi attivi (il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, i Ministeri); organi consultivi (il Consiglio di Stato, l'Avvocatura dello Stato); organi di

controllo (la Corte dei conti). L'Amministrazione governativa locale; la circoscrizione amministrativa; la provincia come circoscrizione amministrativa (il prefetto e gli organi della provincia come circoscrizione amministrativa); il sindaco come ufficiale di Governo.

L'Amministrazione indiretta dello Stato; il comune (elementi costitutivi, organi del comune); la provincia (elementi costitutivi; organi dell'Amministrazione provinciale); la regione (regioni a statuto ordinario e a statuto speciale; organi della regione).

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato, responsabilità dell'impiegato;

c) elementi di statistica metodologica; concetto del fenomeno collettivo. Variabilità dei fenomeni. Rilevazione statistica. Esposizione dei dati. Serie e seriazioni. Indici e valori segnaletici; media aritmetica, media geometrica, altre medie; valore mediano; moda e norma. Rapporti. Rappresentazione grafica;

d) elementi di diritto penale: la legge penale. Il reato: concetto e distinzioni. Elementi costitutivi del reato. Le pene: concetti e classificazioni, cause di estinzione del reato e della pena. I delitti contro la pubblica amministrazione;

e) elementi di procedura penale: nozione del processo penale; azione penale; esercizio della azione; querela; polizia giudiziaria;

f) conversazione in lingua francese, su argomenti vari nonchè una versione estemporanea da un testo francese su argomento di carattere generale.

N.B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Visto, *il Ministro*: Coppo

(1075)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera (Pisa);

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pontedera, nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggieri dott. Angelantonio	punti	87,45	su 132
2. Antinori dott. Giovanni	»	87,06	»
3. Pulli dott. Italo	»	85,40	»
4. Filograsso dott. Spiridione	»	84,87	»
5. De Negri dott. Errico	»	83,49	»
6. D'Amico dott. Luigi	»	83,41	»
7. Boianelli dott. Fernando	»	80,73	»
8. Maiorana dott. Giulio	»	80,60	»
9. Marassi dott. Fulvio	»	80,14	»
10. Milanesi dott. Luigi	»	78,85	»
11. Ventura dott. Arnaldo	»	78,79	»
12. Caizzi Gaetano	»	78,33	»
13. Bartalena dott. Valentino	»	78,19	»
14. Di Stilo dott. Rocco	»	78,15	»
15. Paciello dott. Pietro	»	77,65	»
16. Puglisi dott. Carmelo	»	77,57	»
17. Coco dott. Vincenzo	punti	77,35	su 132
18. Gerardi dott. Antonio	»	76,85	»
19. Baldacchino dott. Emanuele	»	76,10	»
20. Romeo dott. Angelo	»	75,61	»
21. Donati Gualtiero	»	75,16	»
22. Mazza dott. Osvaldo	»	75,15	»
23. Mazzella dott. Claudio	»	74,84	»
24. Lauletta dott. Angelo	»	74,76	»
25. Padovan dott. Antonio	»	73,73	»
26. Parini Antonio	»	73,66	»
27. Ferrari dott. Pietro	»	73,59	»
28. Repetti dott. Gino	»	73,01	»
29. Lunghi dott. Gaetano	»	72,82	»
30. Vitale dott. Giovanni	»	72,13	»
31. Delli Paoli dott. Dante	»	69,83	»
32. Gianfranchi dott. Cleto	»	69,09	»
33. Florio dott. Pietro	»	67,47	»
34. Falciani Ermanno	»	67,46	»
35. Guerrazzi dott. Waldo	»	67,06	»
36. Battista dott. Vitantonio	»	66,03	»
37. Cagetti dott. Silvio	»	59,72	»
38. Lazzano dott. Giuseppe	»	53,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: Sarti

(661)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Nomina di un vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano - Fiumefreddo - Piedimonte Etneo, ed i comuni di Licodia Eubea, Militello Val Catania, Vizzini e Zafferana Etnea;

Visto il precedente decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Ragusa Augusto, classificato in graduatoria al sesto posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Militello Val Catania;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ragusa Augusto, medico chirurgo, nato a Militello Val Catania il 21 ottobre 1937 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Militello Val Catania.

Il dott. Ragusa è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 16 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 16 gennaio 1973

Il medico provinciale: Galia

(932)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.